Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- GESTIONI PATRIMONI TRUST FONDI PATRIMONIALI
- PIANIFICAZIONE AZIENDALI

Circ. n° 4 del 10/04/2013

FATTURAZIONE UE – OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

Regole di fatturazione

"Fattura UE": le novita' ufficiali

La disciplina IVA italiana, recependo alcune nuove norme di carattere comunitario, ha subi`to importanti modifiche con particolare riferimento alle regole di fatturazione e all'esigibilita` dell'IVA nei rapporti con l'estero. Si tratta di disposizioni urgenti, in quanto da applicare alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

Conversione in euro degli importi in valuta estera

Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono calcolati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura stessa. In mancanza, il calcolo e` effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu` prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, puo` essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Anche con le vecchie regole, per la conversione in euro degli importi in valuta estera si faceva riferimento al cambio del giorno in cui era effettuata l'operazione (o, in mancanza, al cambio del giorno antecedente piu` prossimo). Adesso, invece, per effetto delle nuove disposizioni, il cambio del giorno di effettuazione rileva solo se tale indicazione e` riportata in fattura. In mancanza, occorre effettuare il calcolo utilizzando il cambio del giorno di emissione della fattura stessa.

Si segnala che tale regola era gia` prevista in ambito comunitario (art. 43, c. 3, D.L. n. 331/ 1993, ora abrogato, essendo la nuova norma contenuta nel Decreto IVA, al quale la Legge IVA comunitaria fa esplicito rimando). Inoltre, per procedere alla conversione in euro di tutte le operazioni effettuate nell'anno solare e` ora possibile fare riferimento al tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

27/03/2013

Legge di stabilità 2013 ad «impatto zero» sui modelli INTRASTAT

L'estensione dell'obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali non amplia l'ambito applicativo e non influisce sulla periodicità Le novità apportate al sistema di fatturazione con decorrenza 2013, segnatamente l'estensione dell'obbligo di fatturazione per le operazioni extraterritoriali e l'irrilevanza del pagamento del corrispettivo quale momento autonomo di effettuazione nelle operazioni aventi per oggetto lo scambio di beni non hanno alcun impatto sulla compilazione dei modelli INTRASTAT.

L'art. 21, comma 6-*bis* del DPR n. 633/1972 ha esteso, come noto, l'obbligatorietà dell'emissione della fattura anche – per quanto qui interessa – alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea".

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

La disposizione, se non coordinata con la normativa specifica, potrebbe dare adito a possibili e apparenti estensioni delle fattispecie da includere negli elenchi riepilogativi, oltre ad un più probabile superamento del limite monetario previsto per individuare la **periodicità di presentazione** (mensile o trimestrale) dei *listing*. Ma così non è. Da un lato, perché l'art. 50, comma 6 del DL n. 331/1993, non modificato dalla L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), dispone che "I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane (rectius, o Agenzia delle Entrate) gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute" e, dall'altro, perché il DM 22 febbraio 2010, attuativo della disciplina in materia, continua ugualmente a fare riferimento – all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), con riguardo alla operazioni attive – alle "prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" e – all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), con riguardo alle operazioni passive – alle "**prestazioni di servizi** di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Del resto, anche la Direttiva n. 2006/112/CE, artt. 264 e 265, non è stata modificata.

Per quanto attiene all'**irrilevanza** del **pagamento** del **corrispettivo** quale momento autonomo di effettuazione delle operazioni aventi per oggetto lo scambio di beni, in questa sede preme solo evidenziare che **resta ancora valida** la previsione – non oggetto di coordinamento con le novità in vigore da quest'anno – dell'art. 50, comma 7, del DL n. 331/1993, in base al quale "Le operazioni intracomunitarie per le quali **anteriormente** alla **consegna o spedizione** dei beni sia stata **emessa fattura** o **pagato** in tutto o in parte il **corrispettivo** devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata **eseguita** la **consegna o spedizione** dei beni per l'**ammontare complessivo** delle operazioni stesse". A ben vedere, il riferimento al pagamento (anche parziale) del corrispettivo è ora del tutto **ridondante** siccome l'art. 39, comma 2, del DL n. 331/1993 è stato modificato proprio per rendere irrilevante – a monte – il pagamento (anche parziale) del corrispettivo.

In conclusione, in base al riformulato art. 39, comma 1 del DL n. 331/1993, è cambiato il momento in cui le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni assumono rilevanza agli effetti dell'IVA, ma tale modifica opera a monte della presentazione dei modelli, cioè nella fase di **individuazione** del **periodo** in cui l'operazione deve essere imputata, senza pertanto estendere l'ambito oggettivo dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi.

IVA

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

Cessioni intracomunitarie, da indicare «operazione non imponibile» in fattura

Anche se il debitore d'imposta è il cessionario, è sbagliato indicare la dicitura «inversione contabile»

Nella fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni, non imponibili ai sensi dell'art. 41 del DL n. 331/1993, deve essere indicato il **titolo di non imponibilità** con l'**eventuale** specificazione della **norma di riferimento, comunitaria o nazionale**. Rispetto alla disciplina applicabile fino a tutto il 2012, l'unica novità, contenuta nell'art. 46, comma 2, del DL n. 331/1993, è la **facoltà**, anziché l'obbligo, di riportare la norma che giustifica la detassazione, che da quest'anno può essere – a scelta del cedente – quella interna (art. 41 del DL n. 331/1993) o quella comunitaria (art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE).

La dicitura "operazione non imponibile" non risulta "assorbita" dall'annotazione "inversione contabile", che il nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR n. 633/1972 prevede – come elemento essenziale del documento – per le "cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea (...)".

Come regola generale, le cessioni intracomunitarie sono imponibili nel Paese membro di destinazione, in capo al cessionario che effettua l'acquisto in veste di soggetto passivo. Sembrerebbe, quindi, logico ritenere che le **operazioni** aventi **natura intracomunitaria**, siccome effettuate nei confronti di soggetti passivi che sono debitori d'imposta in altri Stati membri, debbano essere fatturate riportando l'annotazione "inversione contabile". La norma da ultimo richiamata intende, invece, riferirsi ad una **diversa tipologia** di **cessioni**, in quanto il citato comma 6-bis dell'art. 21 del DPR n. 633/1972 disciplina il contenuto della fattura quando le operazioni poste in essere dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato "**non** sono soggette all'**imposta** ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (...)".

Il **carattere extraterritoriale** dell'operazione rappresenta, dunque, la condizione applicativa del comma 6-*bis* dell'art. 21, riguardante le cessioni che hanno come controparte un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, ma che – dal lato attivo – sono escluse da IVA in Italia perché non soddisfano il presupposto territoriale. Diversamente, le cessioni intracomunitarie si considerano territorialmente rilevanti in Italia anche se beneficiano del regime di non imponibilità; prova ne sia, tra l'altro, l'abrogazione – operata dal DLgs. n. 18/2010 – dell'art. 40, comma 9, del DL n. 331/1993, vale a dire della previsione di extraterritorialità delle operazioni in esame.

In sintesi, per le cessioni, la fattura deve contenere l'annotazione "**inversione contabile**", oltre che l'eventuale indicazione della **norma comunitaria o nazionale**, se l'operazione,

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

non territorialmente rilevante in Italia, è posta in essere nei confronti di un soggetto passivo che sia debitore d'imposta in un altro Stato membro.

A titolo esemplificativo, può trattarsi della **cessione** di un **bene già presente** nel **Paese UE** del **cliente**; l'esecuzione dell'operazione non implica la movimentazione intracomunitaria della merce, sicché la cessione resta esclusa dalla disciplina di cui al DL n. 331/1993 (*cfr*. Corte di Giustizia, causa <u>C-587/10</u>, punti 29 e 30).

Sotto questo specifico profilo, la normativa interna, così come novellata dalla L. n. 228/2012, è allineata a quella comunitaria, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno.

In base al punto 11-bis) dell'art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, la dicitura "inversione contabile" presuppone che il cessionario/committente sia **debitore d'imposta**. La disposizione non si riferisce al destinatario di una cessione intracomunitaria, come può evincersi dal precedente punto 4), che impone di specificare in fattura il numero di identificazione IVA del cessionario/committente in due ipotesi, ossia quando quest'ultimo "ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138", cioè una cessione intracomunitaria.

Piuttosto, dal citato punto 11-*bis*) si desume che l'**indicazione** della **norma**, comunitaria o nazionale, di riferimento non è un elemento richiesto, neppure in via facoltativa, quando l'operazione è soggetta ad **inversione contabile**, così come – ai sensi del punto 10-*bis* – quando l'operazione è soggetta ad **autofatturazione**; a quest'ultimo riguardo, il nuovo comma 6-*ter* dell'art. 21 è perfettamente in linea con il precetto comunitario richiamato, stabilendo che "le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano [soltanto] l'annotazione «autofatturazione»".

In conclusione, stando alla disciplina interna, per le cessioni intracomunitarie è corretto non riportare la dicitura "inversione contabile". Dal punto 11) dell'art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE emerge però che, per tali cessioni, è richiesto **in ogni caso** il riferimento alla **disposizione comunitaria o nazionale**, mentre il titolo di non imponibilità non è necessario, all'esatto opposto di quanto previsto dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 331/1993.

IVA

Due mesi di tempo in più per registrare gli acquisti intracomunitari

L'imposta deve essere imputata al mese che precede quello di ricevimento della fattura, in contrasto con la Direttiva comunitaria

La legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) ha **esteso** gli **adempimenti** previsti per gli **acquisti intracomunitari** a tutte le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, soggette a *ROMA*

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

Professionisti d'impresa

reverse charge, poste in essere con una controparte stabilita in altro Paese UE (art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972).

Le modifiche, applicabili **dal 1° gennaio** di quest'anno, assumono particolare importanza anche perché la Commissione europea (doc. COM (2011) 851 def.), ha ritenuto probabile che l'attuale sistema impositivo degli scambi intracomunitari di beni, fondato sul principio di tassazione nel Paese di destinazione, da transitorio (*cfr.* art. 404 della Direttiva n. 2006/112/CE), diventerà definitivo.

Riguardo alla registrazione, il previgente art. 47, comma 1, del DL n. 331/1993 prevedeva che le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, devono essere annotate, **entro** il **mese** di **ricevimento** ovvero anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento, tanto nel registro delle fatture emesse quanto, ai fini dell'esercizio della detrazione, nel registro degli acquisti.

A seguito della riformulazione operata dalla L. n. 228/2012, l'annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata **entro** il **giorno 15** del **mese successivo** a quello di **ricevimento** e con riferimento al **mese precedente**. Ai fini, invece, dell'annotazione nel registro degli acquisti non è più previsto un termine, sicché vale la regola generale di cui all'art. 25, comma 1, del DPR n. 633/1972, in base alla quale le fatture passive vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione, ossia **entro** il **termine biennale** di **decadenza** previsto dall'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972.

La modifica in esame deve essere coordinata con la nuova tempistica prevista per l'**obbligo** di **regolarizzazione**, da parte del cessionario, degli acquisti intracomunitari per i quali il cedente non ha emesso fattura.

L'art. 46, comma 5, del DL n. 331/1993 dispone, infatti, che se la fattura non è stata ricevuta **entro** il **secondo mese successivo** a quello di **effettuazione** dell'operazione, il cessionario è tenuto ad emettere un'**autofattura entro** il **giorno 15** del **terzo mese**; la relativa registrazione deve essere eseguita **entro** il **termine** di **emissione** e con riferimento al **mese precedente** (art. 47, comma 1, del DL n. 331/1993).

In definitiva, l'acquirente italiano ha **due mesi di tempo in più** per registrare l'acquisto intracomunitario posto in essere, siccome si passa dal giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione.

Nel dettaglio, dal combinato disposto degli artt. 47, comma 1 e 46, comma 5, si evince che il termine entro il quale la fattura dell'acquisto intracomunitario deve essere registrata dipende dal momento in cui sorge l'obbligo di autofatturazione. In pratica, il termine "ordinario" (giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura) è differito al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, che il nuovo art. 39, comma 1 fa coincidere con l'**inizio** del **trasporto o** della **spedizione** dei beni dal Paese UE di partenza a quello (diverso) di destinazione (nella specie, l'Italia).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

Ipotizzando che l'acquisto intracomunitario sia effettuato il **15 gennaio** (data di inizio del trasporto/spedizione):

- se la fattura è ricevuta **entro il 31 gennaio**, ossia nel mese di effettuazione dell'operazione, la registrazione deve avvenire entro il **15 febbraio** e con riferimento al mese di **gennaio**;
- se la fattura è ricevuta **entro il 28 febbraio**, cioè nel mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, occorre provvedere alla registrazione entro il **15 marzo** e con riferimento al mese di **febbraio**:
- allo stesso modo, in caso di ricevimento della fattura **entro il 31 marzo**, ossia nel secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il termine per la registrazione è il **15 aprile** e con riferimento al mese di **marzo** ai fini della liquidazione IVA;
- la fattura ricevuta **successivamente al 31 marzo**, ovvero **non ricevuta**, impone al cessionario l'obbligo di emettere l'autofattura entro il **15 aprile**, annotandola entro lo stesso termine e con riferimento al mese di **marzo**.

La disciplina in esame parrebbe, tuttavia, in contrasto con l'art. 69 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo il quale l'IVA relativa agli acquisti intracomunitari diventa esigibile al momento di emissione della fattura o alla scadenza del termine previsto per la sua emissione (giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione), se la fattura non è stata emessa entro tale data. Dunque, nell'esempio considerato, l'imposta relativa all'acquisto intracomunitario non fatturato dal cedente entro il 15 febbraio (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) dovrebbe essere in ogni caso imputata nella liquidazione di febbraio.

7 gennaio 2013

Cessioni intracomunitarie, da indicare «operazione non imponibile» in fattura

Anche se il debitore d'imposta è il cessionario, è sbagliato indicare la dicitura «inversione contabile»

Nella fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni, non imponibili ai sensi dell'art. 41 del DL n. 331/1993, deve essere indicato il **titolo di non imponibilità** con l'**eventuale** specificazione della **norma di riferimento, comunitaria o nazionale**. Rispetto alla disciplina applicabile fino a tutto il 2012, l'unica novità, contenuta nell'art. 46, comma 2, del DL n. 331/1993, è la **facoltà**, anziché l'obbligo, di riportare la norma che giustifica la detassazione, che da quest'anno può essere – a scelta del cedente – quella interna (art. 41 del DL n. 331/1993) o quella comunitaria (art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

La dicitura "operazione non imponibile" non risulta "assorbita" dall'annotazione "inversione contabile", che il nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR n. 633/1972 prevede – come elemento essenziale del documento – per le "cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea (...)".

Come regola generale, le cessioni intracomunitarie sono imponibili nel Paese membro di destinazione, in capo al cessionario che effettua l'acquisto in veste di soggetto passivo. Sembrerebbe, quindi, logico ritenere che le **operazioni** aventi **natura intracomunitaria**, siccome effettuate nei confronti di soggetti passivi che sono debitori d'imposta in altri Stati membri, debbano essere fatturate riportando l'annotazione "inversione contabile". La norma da ultimo richiamata intende, invece, riferirsi ad una **diversa tipologia** di **cessioni**, in quanto il citato comma 6-*bis* dell'art. 21 del DPR n. 633/1972 disciplina il contenuto della fattura quando le operazioni poste in essere dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato "**non** sono soggette all'**imposta** ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (...)".

Il **carattere extraterritoriale** dell'operazione rappresenta, dunque, la condizione applicativa del comma 6-*bis* dell'art. 21, riguardante le cessioni che hanno come controparte un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, ma che – dal lato attivo – sono escluse da IVA in Italia perché non soddisfano il presupposto territoriale. Diversamente, le cessioni intracomunitarie si considerano territorialmente rilevanti in Italia anche se beneficiano del regime di non imponibilità; prova ne sia, tra l'altro, l'abrogazione – operata dal DLgs. n. 18/2010 – dell'art. 40, comma 9, del DL n. 331/1993, vale a dire della previsione di extraterritorialità delle operazioni in esame.

In sintesi, per le cessioni, la fattura deve contenere l'annotazione "**inversione contabile**", oltre che l'eventuale indicazione della **norma comunitaria o nazionale**, se l'operazione, non territorialmente rilevante in Italia, è posta in essere nei confronti di un soggetto passivo che sia debitore d'imposta in un altro Stato membro.

A titolo esemplificativo, può trattarsi della **cessione** di un **bene già presente** nel **Paese UE** del **cliente**; l'esecuzione dell'operazione non implica la movimentazione intracomunitaria della merce, sicché la cessione resta esclusa dalla disciplina di cui al DL n. 331/1993 (*cfr*. Corte di Giustizia, causa <u>C-587/10</u>, punti 29 e 30).

Sotto questo specifico profilo, la normativa interna, così come novellata dalla L. n. 228/2012, è allineata a quella comunitaria, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno.

In base al punto 11-bis) dell'art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, la dicitura "inversione contabile" presuppone che il cessionario/committente sia **debitore d'imposta**. La disposizione non si riferisce al destinatario di una cessione intracomunitaria, come può evincersi dal precedente punto 4), che impone di specificare in fattura il numero di identificazione IVA del cessionario/committente in due ipotesi, ossia quando quest'ultimo "ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138", cioè una cessione intracomunitaria.

Piuttosto, dal citato punto 11-*bis*) si desume che l'**indicazione** della **norma**, comunitaria o nazionale, di riferimento non è un elemento richiesto, neppure in via facoltativa, quando l'operazione è soggetta ad **inversione contabile**, così come – ai sensi del punto 10-*bis* – quando l'operazione è soggetta ad **autofatturazione**; a quest'ultimo riguardo, il nuovo comma 6-*ter* dell'art. 21 è perfettamente in linea con il precetto comunitario richiamato, stabilendo che "le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano [soltanto] l'annotazione «autofatturazione»".

In conclusione, stando alla disciplina interna, per le cessioni intracomunitarie è corretto non riportare la dicitura "inversione contabile". Dal punto 11) dell'art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE emerge però che, per tali cessioni, è richiesto **in ogni caso** il riferimento alla **disposizione comunitaria o nazionale**, mentre il titolo di non imponibilità non è necessario, all'esatto opposto di quanto previsto dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 331/1993.

Nuova tempistica per le fatture delle operazioni Intra

Dal 1º gennaio, per le cessioni di beni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione La legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso), in cui è stato trasfuso l'art. 1 del DL 216/2012, ha apportato significative novità alla disciplina della **fatturazione**, sia in ambito nazionale, sia per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, disciplinate dal DL 331/93. In un precedente intervento sono state analizzate le novità introdotte in merito al momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie (si veda "Cambia il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie" del 29 dicembre 2012), mentre in questa sede si intende focalizzare l'attenzione sulle modifiche attinenti la **tempistica** relativa all'**emissione** e **registrazione** delle **fatture**.

Per quanto riguarda le **cessioni intracomunitarie** di **beni**, si segnalano le seguenti novità: - secondo quanto disposto dal riformulato art. 46, comma 2, del DL 331/93, la fattura deve essere emessa **entro il giorno 15** del **mese successivo** a quello di **effettuazione** dell'operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE). Sul punto, è opportuno evidenziare che tale maggior termine ricalca quanto già previsto in ambito nazionale per la fattura differita, ma non si richiede l'emissione di alcun documento specifico a supporto della consegna dei beni (CMR o quant'altro), in quanto il termine predetto costituisce la regola ordinaria applicabile a partire dalle operazioni effettuate dal 1°

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

gennaio 2013. Inoltre, è **confermato** l'**obbligo** di **indicazione** che trattasi di operazione **non imponibile**, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93);

- secondo quanto previsto dal nuovo art. 47, comma 3, del DL 331/93, la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere **registrata distintamente** nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse), entro il predetto termine di emissione, e con riferimento a quest'ultimo. In pratica, una cessione intracomunitaria effettuata il 10 gennaio 2013 deve essere fatturata entro il 15 febbraio 2013, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 febbraio 2013, ma con riferimento al mese di gennaio 2013 (mese in cui è stata effettuata l'operazione).

Passando agli **acquisti**, anche in tale ambito le novità sono rilevanti, e riguardano diversi aspetti.

In primo luogo, ricordando che le fatture relative agli acquisti devono essere **previamente integrate** (e sul punto non vi sono novità sostanziali), il nuovo comma 1 dell'art. 47 del DL 331/93 modifica i termini di registrazione, prevedendo che le stesse sono **annotate distintamente**, entro il **giorno 15** del mese **successivo** a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al **mese precedente**, nel registro delle fatture emesse (per l'imposta a debito), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche dell'eventuale **corrispettivo** delle operazioni espresso in valuta estera.

Nella "vecchia" disposizione (valida fino al 31 dicembre 2012), il termine di registrazione a "debito" è fissato entro il mese di ricezione della fattura, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni, e con riferimento al mese stesso di ricezione. Ai fini della detrazione i termini di registrazione, che prima delle modifiche erano i medesimi ricordati per l'imposta a debito, **dal 1° gennaio** 2013 è previsto che le fatture devono essere **annotate** nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72 **anteriormente** alla **liquidazione periodica** o alla **dichiarazione annuale** nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, così da concedere maggior "tranquillità" al soggetto passivo, anche se nella pratica è abbastanza evidente che la registrazione del documento del fornitore comunitario è "duplice", riguardando nel contempo sia l'imposta a debito, sia quella in detrazione.

Novità anche per gli acquisti e la procedura di regolarizzazione

Infine, importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la **procedura** di **regolarizzazione** da effettuare in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario. Il nuovo art. 46, comma 5, del DL 331/93 prevede ora un **maggior lasso temporale**, poiché dispone che, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, l'**autofattura** deve essere emessa **entro il giorno 15** del **mese successivo** (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione). In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo **inferiore** a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla **registrazione** della fattura originaria.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'impresa

Lo Studio Professionale è attivo su questo specifico aspetto – avendo già dato specifiche indicazioni alla Clientela – ed è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti sul tema.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO